Municipio Roma VII Unità di Direzione Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Seduta del 5 Aprile 2013

VERBALE N. 12

L'anno duemilatredici, il giorno di venerdì cinque del mese di Aprile, alle ore 9,45 nei locali del Municipio Roma VII, siti in Via G. Perlasca, si è riunito in seduta pubblica previa trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio.

Assume la presidenza dell'assemblea: Mercuri Aldo (Vice Presidente)

Assolve le funzioni di Segretario il Funzionario Amministrativo Anna Telch.

A questo punto, il Presidente dispone che si proceda all'appello per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.

Eseguito l'appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 15 Consiglieri:

| Arena Carmine | Di Biase Michela | Pacifici Walter |
|------------------------|------------------|---------------------|
| Calgani Alessandro | Fabbroni Alfredo | Pietrosanti Antonio |
| Calisti Conti Giovanni | Giuliani Claudio | Platania Agostino |
| Ciocca Giulio | Mariani Antonia | Tesoro Alfonso |
| Corsi Emiliano | Mercuri Aldo | Valente Biagio |

Risultano assenti i Consiglieri: Berchicci Armilla, Di Matteo Paolo, Fannunza Cecilia, Flamini Fabrizio, Marinucci Cesare, Mastrantonio Roberto, Orlandi Antonio, Paoletti Sergio, Rosi Alessandro, Tedesco Cheren.

Il Presidente constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza e designa quali scrutatori i Consiglieri Platania Agostino, Giuliani Claudio e Fabbroni Alfredo, invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza darne comunicazione alla Presidenza.

(OMISSIS)

Alle ore 10,00 entrano in aula I Consiglieri Paoletti Sergio e Orlandi Antonio ed esce la Consigliera Mariani Antonia.

(OMISSIS)

MOZIONE N. 1



Determinazione di alcune aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

Premesso

Che con Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" è stata disposta l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 2014;

Che, successivamente, l'articolo 13 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", ha disposto l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

Che la circolare del Ministero dell'Economia sull'Imu conferma l'impostazione del decreto Salva-Italia che non solo ha istituito la nuova imposta sugli immobili a valere anche sulla casa di abitazione, ma ha anche fissato precisi paletti antielusione rispetto alla vecchia Ici, dalla quale erano appunto esenti, dal 2008, tutti gli immobili che risultavano prime case, circa il 60% del totale;

Tipico l'esempio dei genitori che davano in comodato d'uso (affitto gratuito) un secondo appartamento al figlio o alla figlia. In questo caso gli stessi genitori non pagavano l'Ici su nessuna delle due abitazioni, né quella dove vivevano né quella concessa in uso: L'Imu, invece, è dovuta su entrambe: con aliquota agevolata sulla prima casa e con l'aliquota più alta su quella data al figlio, perché appunto considerata una seconda casa:

Che le norme antielusive hanno certamente una loro ragione d'essere, alla luce dei numerosi abusi che si sono verificati in passato, resta però il fatto che la norma può essere penalizzante per la famiglia se si osserva che i genitori che danno un appartamento al figlio con comodato d'uso sono fiscalmente trattati allo stesso modo che se lo danno in affitto sul mercato. Anzi sono penalizzati: in entrambi i casi, infatti devono versare l'Imu sulla seconda casa e in più, sulla prima casa, perdono la detrazione di 50 euro sul figlio che non vive più con loro. Senza contare che sull'immobile concesso al familiare non incassano l'affitto.

Tenuto Conto

Che le norme sull'Imu hanno lasciato ai singoli Comuni la possibilità di stabilire agevolazioni, purché entro i limiti fissati a livello nazionale;

Che con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 36 del 2 Agosto 2012 sono state fissate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione nel territorio di Roma Capitale, per l'anno 2012, dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e con deliberazione n. 37 del 7 Agosto 2012 è stato approvato il relativo Regolamento;

che da una attenta analisi del Regolamento in materia di imposta municipale (IMU) si evince che lo stesso rispecchia le indicazioni contenute nell'art. 59 del Decreto Legislativo n. 446/97 fatta eccezione di quanto previsto nella lettera e) che, attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle



concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale stabilendone il grado di parentela.

Considerato

Che negli anni precedenti l'applicazione dell'aliquota stabiliva per l'abitazione principale, un'ampia fascia di ipotesi di uso meritevole della proprietà immobiliare tra le quali, ad esempio, l'uso gratuito a familiari, disabili ed affini entro il secondo grado; Che, si rende necessario incentivare l'uso meritorio della proprietà immobiliare, estendendo l'aliquota per la prima casa all'unità immobiliare appartenente a soggetti passivi che la concedono in uso gratuito a parenti ed affini entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale;

Che si dovrebbe estendere l'aliquota per la prima casa anche a coloro che in seguito a separazioni definitive o divorzi con assegnazione dell'alloggio ad uno dei due coniugi in base alla sentenza del Tribunale, devono acquistare un nuovo alloggio non considerando quello precedente come seconda casa;

Che si dovrebbe equiparare la detrazione IMU, relativa ai figli a carico, per entrambi i coniugi nel caso di affidamento condiviso, stabilito da sentenza di separazione definitiva o divorzio da parte del tribunale, ove i figli siano in misura paritaria nelle residenze dei rispettivi genitori, indipendentemente dalla reale residenza anagrafica;

Che vista la carenza normativa in materia di applicazioni dell'aliquota IMU nei confronti di genitori se, sono state presentate interrogazioni parlamentari in merito, quali: Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-15537 giovedì 29 marzo 2012, seduta n. 614.

IL CONSIGLIO MUNICIPALE

Per quanto sopra esposto

Impegna il Presidente del Municipio affinché richieda al Sindaco e all'Assessore del Dipartimento Risorse Economiche l'adozione di tutti quei provvedimenti necessari per estendere l'aliquota per la prima casa all'unità immobiliare appartenente a soggetti passivi che la concedono in uso gratuito a familiari, disabili ed affini entro il secondo grado ed affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale e che riescano a produrre un reddito del proprio nucleo familiare che superi la soglia di esenzione IRPEF.

Di estendere l'aliquota per la prima casa anche a coloro che in seguito a separazioni definitive o divorzi con assegnazione dell'alloggio ad uno dei due coniugi in base alla sentenza del Tribunale, devono acquistare un nuovo alloggio non considerando quello precedente come seconda casa;

Di ripartire equamente tra i coniugi separati o divorziati, come certificato da sentenza del Tribunale, la detrazioni fiscale relativa ai figli a carico nel caso in cui si sia di fronte ad affidamenti in modalità condivisa ed i figli risiedano paritariamente con entrambi i genitori.



(OMISSIS)

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi dalla legge voluti, alla votazione della suestesa Mozione.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito che è il seguente:

Approvata all'unanimità con 2 Astenuti (Platania e Corsi).

Assume il n. 1 dell'anno 2013.

(OMISSIS)

II PRESIDENTE (Aldo Mercuri)

IL SEGRETARIO (Anna Telch)